



Concordato Preventivo Biennale 2025-2026

Premessa

Di seguito vengono sinteticamente richiamati i principali contenuti del Concordato Preventivo Biennale per gli esercizi 2025-2026 che viene riproposto per coloro che non hanno aderito al precedente Concordato Preventivo Biennale 2024-2025.

Si sottolinea che un completo esame delle normative, delle numerose casistiche previste e delle loro conseguenze applicative dovrà essere effettuato con riferimento alle singole situazioni.

1. Cos'è

E' una facoltà del contribuente di accettare di pagare le imposte dirette (Ires, Irpef e Irap), per il 2025 e 2026, non sul risultato analiticamente calcolato, ma su un importo prefissato, calcolato dall'Agenzia delle Entrate sulla base di particolari metodologie ed in riferimento agli andamenti del contribuente nel 2024 (risultato ISA anno 2024).

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) non ha effetto sull'IVA che continuerà ad essere pagata secondo le modalità consuete.

Il contribuente che accetta la proposta del CPB dovrà pagare le imposte ed i contributi sulla base degli importi concordati, con la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva con aliquota ridotta sul reddito incrementale (ved. successivo punto 5). E' ammessa la possibilità di pagare i contributi previdenziali calcolandoli sull'imponibile effettivo, se superiore all'importo concordato.

Si evidenzia che la possibilità di calcolare i contributi previdenziali sull'importo concordato non è concessa ai soggetti iscritti alle Casse di previdenza professionale, obbligati quindi a considerare il reddito effettivo quale base per il calcolo.

2. Chi può usufruirne

Il CPB si rivolge sia ai soggetti Irpef (imprenditori individuali, lavoratori autonomi, società di persone e soggetti assimilati), sia ai soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e non) ed è riservato ai:

- soggetti che applicano gli ISA, cioè con ricavi/compensi non superiori a € 5.146.569.

Non possono aderire, in quanto soggetti esclusi dagli ISA, fra gli altri:

- coloro che iniziano l'attività;
- coloro che non si trovano in un normale periodo di svolgimento dell'attività, oltre ad ulteriori casi.

3. Ulteriori cause di non applicazione del CPB

Oltre a quanto indicato al precedente punto 2, il CPB non è applicabile:

- se il contribuente ha debiti per imposte o contributi definitivamente accertati, di importo superiore a € 5.000 (sono irrilevanti i debiti oggetto di rateazione o sospensione);

- nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;
- in presenza di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento, modifiche della compagine societaria);
- per i professionisti con partita iva individuale che partecipano ad associazioni professionali, a meno che aderisca al CPB sia l'associazione professionale, che il professionista;
- altre cause di esclusione.

Le predette cause, se si verificano nel corso degli anni di applicazione del CPB, ne comportano la decadenza.

4. Determinazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap

In caso di adesione al CPB il reddito sarà così calcolato:

- per il reddito di lavoro autonomo: importo calcolato dall'Agenzia delle Entrate più/meno plus/minusvalenze più compensi da cessione della clientela e di altri asset immateriali più redditi da partecipazione in soggetti art. 5 Tuir;
- per il reddito di impresa: importo calcolato dall'Agenzia delle Entrate più/meno plus/minusvalenze e sopravvenienze attive/passive, meno perdite su crediti, più redditi da partecipazione in soggetti artt. 5 e 73 Tuir.

In linea generale gli effettivi maggiori o minori redditi rispetto all'ammontare derivante da CPB non rilevano per la determinazione delle imposte. Ciò significa che, salvo i componenti aggiuntivi sopra indicati, il fatto che il contribuente abbia un reddito effettivo (calcolato con le regole ordinarie) maggiore o minore di quello derivante da CPB non comporta alcuna maggiore o minore tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.

E' previsto che i redditi CPB proposti dall'Agenzia delle Entrate non possano eccedere gli importi dei redditi calcolati nel modo ordinario, oltre un prestabilito limite.

Le perdite fiscali, a riporto da esercizi precedenti, possono essere utilizzate per ridurre l'imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva sui redditi, fermo restando che il reddito minimo concordato non può essere inferiore ad euro 2.000.

5. Misura dell'imposta

Il maggior reddito concordato può essere tassato, su opzione del contribuente, anziché in base alle ordinarie aliquote Ires, secondo un'aliquota in base al punteggio ISA del contribuente nel 2024.

In particolare:

- per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 e 10, l'aliquota è pari al 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 6 e 7, l'aliquota è pari al 12%;
- per i contribuenti con punteggio ISA fino a 5, l'aliquota è pari al 15%.

Tale opzione può essere applicata fino ad una soglia massima di reddito di € 85.000,00.

6. Ulteriori benefici del CPB

Oltre al calcolo dell'imponibile come sopra indicato, l'adesione al CPB porta ulteriori benefici, fra i quali:

- l'esclusione da accertamenti analitici e induttivi;
- l'esonero da apposizione di visto di conformità fino ad una determinata soglia;
- l'esclusione dell'applicazione delle società non operative (società di comodo);
- l'esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici;
- l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento.

Rimangono fermi gli obblighi:

- contabili;
- di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

7. Come aderire

L'adesione al CPB avviene attraverso compilazione di specifico quadro della dichiarazione dei redditi, da presentare entro il 30 settembre 2025.

8. Il regime del ravvedimento

8.1 Cos'è e importi da pagare

È una facoltà per i soli contribuenti che aderiscono al CPB, esclusi i forfettari e i non soggetti ad ISA.

Gli interessati alla sanatoria possono, per i periodi in cui sono stati applicati gli ISA, "sanare" uno o più periodi di imposta dal 2019 al 2023.

In particolare, si dovrà calcolare un incremento sul reddito, d'impresa o autonomo dichiarato nei rispettivi anni, nelle misure seguenti:

- Incremento di reddito: 5% con punteggio pari a 10;
- Incremento di reddito: 10% con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- Incremento di reddito: 20% con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- Incremento di reddito: 30% con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- Incremento di reddito: 40% con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- Incremento di reddito: 50% con punteggio ISA inferiore a 3.

Sull'incremento di reddito così calcolato andrà pagata una imposta sostitutiva secondo le seguenti aliquote:

- Aliquota di imposta: 10% con punteggio ISA è pari o superiore a 8;
- Aliquota di imposta: 12% con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- Aliquota di imposta: 15% con punteggio ISA a 6;

oltre all'Irap al 3,9%.

Per i periodi di imposta 2020 e 2021 l'Aliquota di imposta va ridotta del 30% (anni Covid).

Per ciascuna annualità oggetto di sanatoria l'importo minimo da versare quale imposta sostitutiva dei redditi è di € 1.000,00, mentre nessun importo minimo è stabilito per l'imposta Irap.

8.2 Quando pagare

L'imposta sostitutiva andrà pagata nel periodo 1 gennaio – 15 marzo 2026 in un'unica soluzione oppure in 10 rate mensili. In caso di pagamento rateale, la copertura da sanatoria si perfeziona con il pagamento dell'ultima rata.

8.3 Esclusione dalla sanatoria

Non potranno aderire alla sanatoria i soggetti che abbiano ricevuto o ricevano, prima del pagamento in unica rata (o della prima rata) Processi verbali di accertamento (Pvc), schemi di avviso di accertamento e altri atti di recupero.

8.4 Effetti della sanatoria

Principale effetto della sanatoria è che, per i soggetti che vi aderiscono, le rettifiche dei redditi di impresa e di lavoro autonomo sono possibili solo in caso di:

- decadenza dal CPB;
- mancato pagamento dell'imposta sostitutiva (o delle rate);
- emersione di reati tributari.

Per i soggetti che aderiscono alla sanatoria (per una o più annualità tra i periodi 2019, 2020, 2021 e 2022) è previsto un allungamento del periodo di accertamento (tale allungamento dovrebbe essere finalizzato solo alla verifica di irregolarità tali da comportare la decadenza dal CPB).

I termini di decadenza per l'accertamento sono, infatti, allungati al 31 dicembre 2028.

Si ricorda che per i soggetti che aderiscono al CPB, senza ricorrere alla sanatoria, i termini di decadenza per l'accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2026 (tale proroga dovrebbe interessare solo il periodo d'imposta 2019).

8.5 Simulazione del CPB e calcoli di convenienza

Lo Studio è a disposizione per il calcolo del CPB e della sanatoria per ogni singolo contribuente al fine di valutare la convenienza di accettare tale regime e le specifiche regole previste dalla normativa.

L'onorario per tale calcolo è di € 300,00 per le persone fisiche e società di persone e di € 400,00 per gli altri soggetti.

Per i soggetti che aderiranno sia al CPB, sia alla sanatoria, gli onorari per i successivi adempimenti saranno indicati in relazione ad ogni caso specifico.

Preghiamo i clienti interessati di volerci comunicare se intendano incaricare lo Studio del calcolo del CPB e delle valutazioni di adesione al ravvedimento entro il 10 settembre.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento.

Cordialmente

Varese, 27 agosto 2025

Reggiori e Associati